SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1131)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALAGODI e FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1980

Interventi urgenti in difesa dei punti di maggiore crisi dell'attività produttiva e dell'occupazione

ONOREVOLI SENATORI. — I parlamentari liberali intendono con il presente disegno di legge dare il loro contributo concreto per eliminare le conseguenze negative che possono derivare dal venir meno di disposizioni entrate in vigore dal luglio 1980.

La linea d'azione che abbiamo seguìto nell'elaborare questo disegno di legge è quella di stralciare dal confuso e complesso, e per alcuni aspetti non costituzionale, decreto 30 agosto 1980, n. 503, le norme veramente essenziali per arginare la crisi economica.

Altro scopo che ci siamo posti è quello di salvare le parti del decreto n. 503 del 1980 che avevano già iniziato a produrre i loro effetti e la cui caduta ha causato disagi per gli operatori economici.

La portata del presente disegno di legge è volutamente limitata, anche per lasciare al prossimo Governo la responsabilità delle decisioni di politica economica che il precedente Governo non è riuscito a concretizzare.

Veniamo ora ad esaminare da vicino le singole misure proposte:

a) si ripropone invariato il capo I del titolo I del decreto n. 503 del 1980 concernente l'accorpamento di alcune aliquote IVA, in quanto l'impostazione della manovra appare accettabile. A tale riguardo abbiamo rinunciato ad apportare alcune modifiche che i parlamentari liberali avevano proposto con alcuni emendamenti, e ciò per non creare ulteriori complicazioni in sede di applicazione.

In altre parole si è voluto ripristinare *in toto* una disciplina dell'IVA che già aveva trovato attuazione e che quindi presenta minori difficoltà applicative da parte dei cittadini;

b) anche il capo II del titolo I del decreto n. 503 del 1980 riguardante la modifica

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

delle aliquote di alcune imposte di fabbricazione viene riproposto pressochè invariato tranne che nei seguenti punti:

riduzione da 300.000 lire per ettanidro a 240.000 lire per ettanidro dell'imposta di fabbricazione sull'alcole etilico;

allargamento dei termini di pagamento dell'imposta sugli alcoli per le giacenze ed anche in via ordinaria.

Le modifiche predette sono rivolte a contenere nei termini del raddoppio (da 120.000 a 240.000) l'aumento dell'imposta sugli alcoli e a diluire nel tempo il pagamento della maggiore imposta sulle giacenze;

c) il capo III del titolo I del decreto-legge n. 503 del 1980, recante misure agevolative e disposizioni in materia di imposte sui redditi, viene totalmente eliminato tranne l'articolo 33 concernente una norma rivolta a facilitare i controlli incrociati fisco-INPS, norma molto utile ai fini della lotta alle evasioni fiscali.

Le altre misure fiscali devono essere incluse in un apposito disegno di legge che dovrà prevedere inoltre una revisione in senso riduttivo del peso delle aliquote IRPEF rese eccessivamente pesanti dall'inflazione, mediante slittamento in alto degli scaglioni del reddito imponibile;

d) del capo I del titolo II del decreto n. 503 del 1980 viene incluso nel presente disegno di legge la sola fiscalizzazione degli oneri sociali e non il fondo straordinario per le aziende in crisi in quanto tale misura non riveste caratteri di urgenza e merita un maggiore approfondimento. A questo riguardo i liberali preferirebbero la trasformazione di tale stanziamento in un fondo di rotazione al fine di consentire la concessione di prestiti a tasso nullo;

e) del capo II del titolo II del decreto n. 503 del 1980, concernente interventi a sostegno dell'esportazione, riproponiamo solo il rifinanziamento del Medio credito centrale di 550 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni, l'aumento di 100 miliardi del Fondo di dotazione della SACE per l'assicurazione del credito all'esportazione e la concessione di un miliardo a favore dei Consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese;

f) viene del tutto eliminato il capo III del titolo II del decreto n. 503 del 1980 concernente i provvedimenti per il Mezzogiorno, non perchè il PLI non ritenga urgenti nuove misure a favore di tale area del nostro Paese, ma perchè si ritiene poco produttivo utilizzare e rifinanziare strumenti che già hanno dato cattiva prova.

Si propone al posto delle predette misure il lancio di un prestito internazionale di 10 mila miliardi in 5 anni da utilizzare per interventi a favore del Mezzogiorno;

g) gli interventi a favore della SIR previsti dal decreto n. 503 del 1980 sono di tale natura da non poter essere inclusi nè in un decreto-legge, nè in un provvedimento tampone quale vuole essere il presente e pertanto sono esclusi da questo disegno di legge.

D'altra parte però non è possibile far pagare ai dipendenti della SIR e delle altre aziende in crisi lo scotto della crisi di Governo. Per tale motivo abbiamo previsto la concessione di una garanzia statale sui crediti concessi alle aziende chimiche in crisi dell'importo di 300 miliardi. Le imprese e l'entità delle singole garanzie verranno indicate dal CIPI.

Si è utilizzato uno strumento già usato in passato e che consente la continuazione della produzione nelle aziende chimiche in crisi nell'attesa che il nuovo Governo, con appositi provvedimenti, riordini l'intero settore;

h) tutti gli aumenti di fondi di dotazione delle partecipazioni statali sono stati rinviati a futuro esame in quanto non accompagnati da sufficienti indicazioni e garanzie riguardo al loro impiego;

i) i capi VI e VII del titolo II del decreto-legge n. 503 del 1980, riguardanti interventi nel settore agricolo e disposizioni in materia di istituti di credito pubblici, non vengono riproposti in quanto discutibili e

comunque meritevoli di maggiore approfondimento;

l) il capo VIII del titolo II del decreto-legge n. 503 del 1980, rigurandate il deposito nella Tesoreria dei fondi degli enti pubblici, viene riproposto in quanto si tratta di una misura utile a mettere ordine in tale delicata materia;

m) viene introdotto il prestito internazionale destinato a finanziare interventi nel Mezzogiorno e di cui già si è fatto cenno.

Con tale strumento si mira a drenare risorse finanziarie dall'estero, risorse da utilizzare per investimenti di ampio respiro;

n) le norme finali finanziarie evidenziano che, tenendo conto della relativa continuità degli effetti dei decreti-legge decaduti rispetto al presente disegno di legge, si hanno maggiori entrate per il 1980 per effetto cumulativo dei predetti provvedimenti per 2.577 miliardi ed uscite per soli 1.251 miliardi.

Ciò consente di ridurre il *deficit* pubblico per il 1980 di ben 1.326 miliardi.

Si tratta, come appare con tutta evidenza, di un notevole contributo al contenimento del *deficit* pubblico che rappresenta la causa principale dell'inflazione.

Data la particolare natura delle misure contenute, specie nella parte fiscale, nel presente disegno di legge, è indispensabile che venga esaminato ed approvato in termini brevissimi.

Per evitare, nella misura del possibile, gli inconvenienti sopraddetti è previsto che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente disegno di legge, data la sua sostanziale diversità rispetto al decreto-legge n. 503 del 1980 bocciato dalla Camera, supera anche l'eventuale obiezione circa la non esaminabilità per sei mesi di provvedimenti respinti dal Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

CAPO I

MODIFICHE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del tre e del sei per cento previste per il settore dell'edilizia sono unificate e ridotte al due per cento.

Per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, e delle edizioni musicali a stampa indicati al numero 79 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal sei al due per cento.

Al numero 79 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: « materiali audiovisivi » sono aggiunte le seguenti: « e strumenti musicali ».

Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inse-

rire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); gas per uso terapeutico; reni artificiali; altre parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopra indicati.

Il numero 25) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 2.

Alla tabella *A*, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

« 38) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);

39) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05); ».

Nella stessa tabella *A*, parte II, il numero 40 è sostituito dal seguente:

« 40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06); ».

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.

Per le cessioni e le importazioni di materie prime e semilavorate occorrenti per le costruzioni edilizie effettuate anche in economia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

Per le cessioni e le importazioni dei beni mobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifica-

zioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

Art. 3.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento.

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella *A*, parte I, numero 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate e surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella *A*, parte II, numero 1), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella *A*, parte II, destinati all'alimentazione umana, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

Art. 4.

Per le cessioni e le importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano destinati all'autotrazione, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici per cento al diciotto per cento.

Art. 5.

I numeri 25) e 26) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

Per le cessioni e le importazioni di fonografi, apparecchi per dettare ed altri appa-

recchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore del suono; di apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92.11); di altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13); di apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono; per la radiodiffusione, combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. *ex* 85.15/A. III.b-3); di supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; di cilindri, cere, film, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; di matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. *ex* 92.12) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.

Al secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14), 15), 22), 23) e 24), dell'allegata tabella *B* e degli autoveicoli di cui al numero 16), lettera *b*), della tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione; ».

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni dei beni di cui al numero 6) della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del quindici per cento.

Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22, l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuito di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette alla aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta è del due per cento, per 108 quando l'imposta è dell'otto per cento, per 115 quando l'imposta è del quindici per cento, per 118 quando l'imposta è del dicotto per cento, per 135 quando l'imposta è del trentacinque per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima ».

L'ultimo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 7.

Nessuna sanzione è applicabile per la mancata applicazione dei coefficienti di diminuzione già previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove sia stato applicato, anche

prima dell'entrata in vigore della presente legge, il procedimento di divisione di cui al precedente articolo 6.

Art. 8.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal numero 1), parte III - Servizi, della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nella misura fissata nel precedente articolo 2, si applica anche ai contratti di noleggio di films posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

Si considerano regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'applicazione dell'aliquota del sei per cento, concernenti le fasi della produzione e della distribuzione di films, nonchè la fase della produzione e quelle ad essa successive relativamente agli spettacoli, diversi da quelli cinematografici, indicati al numero 1), parte III - Servizi, della tabella di cui al precedente comma.

Art. 9.

Alla tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 6), dopo la parola: « aziendali », sono aggiunte le seguenti: « e rese dalle mense interaziendali ».

Si considerano regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni rese dalle mense interaziendali fino alla data di entrata in vigore della presente legge con l'applicazione dell'aliquota del sei per cento.

Art. 10.

Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni ef-

fettuate entro il 31 dicembre 1980 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Fino al 31 dicembre 1980 rimane fermo il disposto dell'articolo 12, quinto comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Gli adempimenti previsti dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativamente alle operazioni di cui ai commi precedenti effettuate nel mese di dicembre 1980, devono essere eseguiti entro lo stesso mese.

Art. 11.

Le nuove aliquote stabilite con la presente legge, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono definitive.

Art. 12.

Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I soggetti di cui ai precedenti commi hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio entro il 31 gennaio; la comunicazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso ».

Art. 13.

Gli atti di assegnazione delle case di abitazione fatte ai soci, ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, dalle cooperative edilizie e loro consorzi che non usufruiscono del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale a condizione che ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per le assegnazioni a soci da par-

te di cooperative a contributo erariale. È escluso dai requisiti soggettivi il limite del reddito. Sono esclusi altresì i limiti di tempo e di capitale previsti dall'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè il limite di valore e di altezza netta delle abitazioni di cui agli articoli 43 e 58 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli atti di assegnazione in godimento di case di abitazione fatte ai soci dalle cooperative e loro consorzi a proprietà indivisa ai sensi del citato regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano altresì agli atti di assegnazione fatti ai soci di cooperative di case non di nuova costruzione.

Art. 14.

All'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La rettifica non si applica all'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili di costo unitario non superiore al milione di lire, nei confronti delle imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata ».

CAPO II

MODIFICA DELLE ALIQUOTE DI TALUNE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

Art. 15.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 34.638 a lire 35.697 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimpo-

sta di confine prevista dalla lettera *e*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, per il prodotto denominato « Jet Fuel IP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 3.463,80 a lire 3.569,70 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente anuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 35.126 a lire 36.402 per quintale.

Art. 16.

L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 107,13 a lire 112,43 al metro cubo.

Art. 17.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono aumentate da lire 120.000 a lire 240.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti della presente legge, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dei precedenti articoli 15 e 16 sono riservati allo Stato.

Le stesse disposizioni si applicano altresì alle giacenze indicate nel primo comma del successivo articolo 18.

Art. 18.

La denuncia all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale, competenti per territorio, degli alcoli nazionali o d'importazione da chiunque o comunque detenuti o viaggianti alla data di entrata in vigore della presente legge che non avevano ancora assolto il tributo o che avevano assolto il tributo nella precedente misura, limitatamente in quest'ultimo caso gli alcoli tal quali o contenuti nei liquori, acquaviti, estratti alcolici e profumerie alcoliche, finiti o semilavorati, con esclusione di quelli detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 500 litri idrati, deve essere presentata entro il termine del 10 settembre 1980.

I soggetti obbligati alla denuncia degli alcoli tal quali e dei prodotti che alla data di entrata in vigore della presente legge avevano già assolto il tributo nella precedente misura devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta, senza interessi, sulle quantità dichiarate, in tre rate uguali scadenti il 30 novembre 1980, il 28 febbraio 1981 ed il 31 maggio 1981.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denuncie e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre prodotti, in esenzione d'imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 24 luglio 1978, numero 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 19.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 18 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nello stesso articolo 18.

Art. 20.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e liquori sono stabiliti nella seguente misura:

fino a litri 0,040, lire 10;
fino a litri 0,100, lire 30;
da litri 0,200, lire 35;
da litri 0,250, lire 35;
da litri 0,350, lire 45;
da litri 0,375, lire 45;
da litri 0,500, lire 60;
da litri 0,700, lire 75;
da litri 0,750, lire 75;
da litri 1,000, lire 100;
da litri 1,500, lire 150;
da litri 2,000, lire 200;
da litri 2,500, lire 250;
da litri 3,000, lire 300.

Art. 21.

Sotto l'osservanza delle modalità e cautele stabilite dal Ministero delle finanze, la applicazione dei contrassegni di Stato sui recipienti contenenti prodotti alcolici può essere consentita prima dell'estrazione dei

prodotti stessi dai magazzini fiduciari, previa prestazione di una cauzione ragguagliata all'intero ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale dovuti.

Art. 22.

Su richiesta dei soggetti interessati, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio concede il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'eventuale diritto erariale dovuti sugli alcoli e dell'imposta di fabbricazione dovuta sulla birra, sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine, sugli oli di semi e sulla margarina, nazionali, immessi in consumo sul mercato interno, per un periodo di sessanta giorni senza il pagamento di interessi.

Art. 23.

La concessione del pagamento differito di cui all'articolo precedente è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e l'indennità di mora per l'eventuale ritardato pagamento.

Art. 24.

In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del sei per cento, riducibile al due per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine concesso per il pagamento differito. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza dello stesso termine, la

azienda debitrice decade dal beneficio ed è tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta di fabbricazione o di diritto erariale e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi di prodotti nazionali, estratti con il beneficio del pagamento differito e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto.

Art. 25.

Sotto l'osservanza delle prescrizioni e nei limiti di capacità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, può essere consentito che i magazzini fiduciari di fabbrica e sussidiari di fabbrica degli alcoli e dei distillati alcolici siano costituiti da serbatoi metallici installati in aree recintate coperte o scoperte.

Art. 26.

La parola « perdita » prevista dall'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilità del prodotto.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, numero 1161.

Art. 27.

Per effetto della riduzione da lire 600.000 a lire 240.000 per ettanidro dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli spiriti, apportata dall'articolo 17 della presente legge all'articolo 13 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, il rimborso delle maggiori somme versate sarà effettuato, per le giacenze indicate nell'articolo 18 della presente legge e per gli alcoli estratti dai magazzini fiduciari, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 18 e, per gli alcoli importati, secondo le norme di contabilità doganale.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

Art. 28.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 67 del 13 marzo 1969, sono tenuti a riportare sulla denuncia di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicazione delle retribuzioni complessive assoggettate a ritenute alla fonte, l'ammontare delle detrazioni operate e dell'imposta versata, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istituto medesimo.

La mancata indicazione sulle denunce contributive di pertinenza dell'INPS dei dati di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

TITOLO II

MISURE DIRETTE A FRENARE L'INFLAZIONE, A SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA INDUSTRIALE ED A INCENTIVARE L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

CAPO I

FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Art. 29.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 settembre 1980 le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi individuati con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposte dall'Istituto centrale di statistica e le imprese impianti-

stiche del settore metalmeccanico sono esonerate dal versamento delle intere aliquote dei contributi sociali seguenti:

a) addizionale contributiva di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, relativo al contributo per l'assicurazione contro le malattie per l'assistenza di malattia ai pensionati;

b) contributo di solidarietà ai lavoratori agricoli previsto dall'articolo 4, lettera *b*), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, nella misura dello 0,58 per cento;

c) contributo integrativo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, e contributi di cui all'articolo 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, previsti per i dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi nonchè per i dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani;

d) contributo di cui agli articoli 8 e 9, primo comma, lettera *a*), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e all'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 novembre 1977, n. 891, relativo agli asili nido, nella misura dello 0,10 per cento.

Con la stessa decorrenza e alle medesime imprese di cui al primo comma è, inoltre, riconosciuta una riduzione di due punti percentuali dei contributi sociali di malattia dovuti dai datori di lavoro per il personale maschile.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980, alle imprese indicate al primo comma operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, vengono riconosciute le seguenti riduzioni contributive:

a) esonero dal versamento dell'intera aliquota del contributo di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, re-

lativo alla tutela delle lavoratrici madri, nella misura dello 0,53 per cento;

b) riduzione di 2,01 punti percentuali dei contributi sociali di malattia dovuti dai datori di lavoro.

Le riduzioni contributive di cui al presente articolo, al pari di quelle previste dal decreto-legge 29 febbraio 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonchè di quelle comunque in atto, si applicano alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tali riduzioni contributive non si applicano altresì, per la durata di un biennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a quelle imprese nei cui confronti siano state o saranno accertate evasioni contributive riferite a periodi successivi alla data di approvazione della presente legge.

La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1980 e dell'articolo 1 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, dell'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, valutata in complessive lire 1.800 miliardi viene iscritta, in ragione di lire 1.200 miliardi e di lire 600 miliardi, nel bilancio dello Stato, rispettivamente, degli anni 1980 e 1981.

Il termine del 31 dicembre 1980 di cui al primo e quarto comma dell'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981.

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI

Art. 30.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocre-

dito centrale è incrementato della somma di lire 550 miliardi per gli anni dal 1980 al 1985 per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alla esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

Per l'anno finanziario 1980 lo stanziamento resta determinato in lire 20 miliardi ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 31.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi quale apporto al fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni — INA, da erogare in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1980 e lire 70 miliardi nell'anno 1981.

Art. 32.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 15 della legge 30 aprile 1976, n. 374, a favore dei consorzi per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire un miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

CAPO III

INTERVENTI PARTICOLARI NEL SETTORE INDUSTRIALE PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 33.

Il Tesoro dello Stato può concedere, per un importo non superiore a 300 miliardi di lire, garanzie su finanziamenti a favore di imprese private del settore chimico e derivati.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPI, con pro-

prie delibere, indicherà le imprese e gli importi delle singole operazioni; definirà le altre condizioni delle operazioni stesse, nonchè gli impegni che le imprese dovranno assumere per la presentazione di programmi di riorganizzazione aziendale; stabilirà infine i controlli sulla destinazione dei finanziamenti stessi e le modalità per il relativo rimborso.

Le garanzie di cui al primo comma assisteranno finanziamenti di durata non superiore a 24 mesi, che le aziende e gli istituti di credito potranno accordare ad un tasso di interesse pari al saggio ufficiale di sconto o a quello base di anticipazione praticato dall'istituto di emissione, maggiorato da una commissione non superiore all'1 per cento.

Sui finanziamenti, di cui al primo comma del presente articolo, la garanzia dello Stato è accordata per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Tale garanzia diventa automaticamente operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al comma precedente graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 e successivi, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

CAPO IV

DEPOSITI DEI FONDI LIQUIDI DI ENTI PUBBLICI

Art. 34.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'INPS provvederà a dare disposizioni agli istituti di credito che riscuotono contributi per suo conto per riversare nelle contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle direzioni provinciali dell'INPS

tutte le disponibilità liquide dell'ente medesimo sussistenti alla stessa data, escluso un importo che sarà stabilito dall'INPS per ciascun istituto.

L'ammontare complessivo degli importi di cui al precedente comma non potrà superare l'importo massimo delle disponibilità che l'ente può tenere presso le aziende di credito, determinate con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629.

A decorrere dalla data di cui al primo comma, l'INPS provvederà a dare disposizioni agli istituti di credito in parola per riversare ogni cinque giorni tutte le disponibilità eccedenti l'importo di cui al primo comma nelle predette contabilità speciali.

Art. 35.

Dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti e le gestioni mutualistiche debbono provvedere al versamento in conti correnti presso il Tesoro dello Stato delle disponibilità liquide detenute presso il sistema bancario a qualsiasi titolo per conto proprio o di terzi.

Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale.

Art. 36.

Dall'entrata in vigore della presente legge le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alle Regioni a statuto ordinario e speciale sono versati in conti correnti non vincolati con la tesoreria centrale dello Stato.

Le richieste di prelevamento delle Regioni debbono essere formulate prevedendo il pieno utilizzo delle disponibilità a qualunque titolo per conto proprio o di terzi in essere presso il sistema bancario.

Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale.

Le Regioni sono tenute a produrre ogni due mesi al Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro, una dichiarazione

sottoscritta dal presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie di cui al secondo comma.

Art. 37.

I conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma.

I conti correnti fruttiferi, liberi o vincolati, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tramutati in conti correnti infruttiferi, con eccezione dei conti correnti fruttiferi della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.

Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il presente articolo.

Art. 38.

Al primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: « popolazione superiore a 20.000 abitanti affluiscono per metà », sono sostituite con le seguenti: « popolazione superiore a 10.000 abitanti affluiscono per il 70 per cento ».

CAPO V

INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEL MEZZOGIORNO

Art. 39.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza non superiore ai 20 anni e al portatore, sottoscrivibili in Italia e all'estero in valuta dei paesi membri della CEE, in ECU comunitari, in dollari USA, in franchi sviz-

zeri ed in yen giapponesi, al miglior tasso ottenibile sul mercato internazionale.

I certificati predetti e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e di benefici ad essi connessi.

L'ammontare complessivo del prestito suddetto non può superare l'equivalente di 10.000 miliardi di lire, suddivisi in 5 rate annuali da emettere entro il 1985.

Art. 40.

Le risorse finanziarie ottenute con il prestito di cui all'articolo precedente sono utilizzate per la realizzazione, nel Mezzogiorno, di infrastrutture per l'effettuazione di investimenti nel campo della produzione e del trasporto dell'energia, e per il potenziamento degli incentivi alle attività industriali, agricole e turistiche.

Il CIPE, almeno 60 giorni prima dell'inizio della sottoscrizione della prima rata annuale del prestito, provvede alla approvazione del piano di interventi da realizzarsi nell'intero quinquennio e nei singoli periodi cui si riferiscono le rate del prestito. Nel piano saranno indicati anche gli strumenti di realizzazione degli investimenti previsti.

Almeno 60 giorni prima dell'inizio della sottoscrizione delle successive rate annuali del prestito, il CIPE provvederà all'aggiornamento del piano suddetto.

TITOLO III

NORME FINALI

Art. 41.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 nel complessivo importo di 1.251 miliardi di lire tenendo conto delle spese effettuate in base ai decreti-legge 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503, si provvede mediante

utilizzo dei nuovi e maggiori gettiti valutati in 2.577 miliardi di lire per il 1980 derivanti dalla manovra tributaria complessiva che trova attuazione nel decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, nel decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, nel titolo I e negli articoli da 35 a 39 della presente legge, e nelle disposizioni del Ministro delle finanze, emanate in data 2 luglio 1980 in materia di valutazione e definizione per adesione delle imposte di registro e successorie, nonchè in ordine alle caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti che comportano maggiori entrate per circa 1.000 miliardi di lire.

L'eccedenza di maggiori entrate rispetto alle nuove spese, di lire 1.326 miliardi nel 1980, è utilizzata per la riduzione del disavanzo del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 42.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.